

Sentenza: n. 202 del 18 Giugno 2007

Materia: finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 114, 117 commi 4 e 6, 118 Cost., principio di leale collaborazione; articoli 4, 5, 8, 48 e ss Statuto speciale del Friuli - Venezia Giulia

Ricorrenti: Regioni Campania, Emilia – Romagna e Friuli - Venezia Giulia

Oggetto: articolo 1 commi 337, 339 e 340 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006)

Esito: infondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame riunisce e decide i distinti ricorsi proposti dalle Regioni in epigrafe indicate avverso l'articolo 1, commi 337, 339 e 340 della legge finanziaria per l'anno 2006.

Le disposizioni impugnate, in sintesi, prevedono la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno del volontariato, istituzioni culturali, ricerca scientifica etc.(comma 337); stabiliscono le modalità di determinazione della quota suddetta (comma 339) ed infine demandano ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

Con motivazioni sostanzialmente analoghe, le ricorrenti Regioni censurano le disposizioni indicate in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 Cost. (e, per il Friuli, diverse disposizioni statutarie) in quanto prevedono finanziamenti con destinazione vincolata in materie riservate alla competenza residuale della Regione (politica sociale) o in materie di competenza concorrente (ricerca scientifica).

Viene inoltre censurata la violazione dell'articolo 117 co. 6 Cost. (che attribuisce allo Stato potestà regolamentare nelle sole materie di sua competenza esclusiva) in quanto il comma 340 demanda a fonte ministeriale il compito di definire parte della disciplina procedimentale senza, tra l'altro, prevedere alcuno strumento di collaborazione con le Regioni.

La difesa erariale contesta la sussistenza di vincoli di destinazione lesivi della sfera di competenza regionale evidenziando che sono i contribuenti ad effettuare le scelte sulla destinazione del 5 per mille e che l'erogazione delle somme viene fatta dallo Stato in conformità alle scelte degli stessi contribuenti e dunque al di fuori di ogni potere di intervento delle Regioni.

Nel merito, i ricorsi sono dalla Corte ritenuti infondati.

La Corte rileva infatti che le impugnative si fondano su un presupposto erroneo.

Sulla base del disposto letterale del comma 340, infatti, le Regioni ritengono che lo Stato abbia disciplinato ed istituito un fondo (finanziato da una parte del gettito IRPEF) per finalità "sociali" dunque rientranti nell'ambito di competenza regionale. Con la conseguente violazione dei parametri costituzionali sopra richiamati.

Secondo la Corte, peraltro, il presupposto è sbagliato. Le disposizioni censurate devono, infatti, essere lette ed interpretate in modo sistematico sia nel loro complesso che con riguardo al DPCM che ad esse ha dato attuazione.

Alla luce di tale interpretazione sistematica e di un puntuale esame del contenuto del DPCM attuativo, la Corte afferma che il titolo di acquisto della quota del 5 per mille incassata dall'erario subisce una trasformazione per effetto della dichiarazione di volontà del contribuente ai sensi del comma 337. Il corrispondente importo, in conseguenza della scelta del contribuente, viene infatti trattenuto dallo Stato come somma che lo stesso Stato è obbligato (quale mandatario necessario ex lege) a versare ai soggetti indicati dal contribuente, che svolgono attività ritenute meritevoli dall'ordinamento e che sono iscritti in apposite liste.

Il finanziamento di tali soggetti risulta quindi direttamente ascrivibile alla volontà del contribuente, sia pure con la necessaria mediazione dello Stato, e la quota del 5 per mille dell'IRPEF perde la natura di entrata tributaria erariale per assumere quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento.

Il fondo cui fa riferimento il comma 340, pertanto, non è vincolato a finanziare una determinata spesa pubblica (come ritenuto dalle ricorrenti) ma costituisce soltanto una evidenza contabile strumentale alla ripartizione delle somme tra i destinatari del finanziamento. Con le disposizioni oggetto di giudizio il legislatore manifesta l'intento di perseguire una politica fiscale che valorizza la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca.

Una volta esclusa la natura di entrata tributaria erariale e l'esistenza di un fondo patrimoniale statale vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica in materie di competenza regionale, la Corte afferma l'insussistenza delle denunciate lesioni all'autonomia regionale e la conseguente infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte.